



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ 06 47824327 - ☎ Fax 06 47886945
<http://www.segretarientilocali.it>
e-mail: unscp@mail.nexus.it

COMMENTO SUL QUESITO DELL'ARAN SGR 26 RELATIVO AL CALCOLO DEL COSIDDETTO "GALLEGGIAMENTO"

L'ARAN il 17.11.2005 ha emesso il parere SGR. 26 relativo al cosiddetto "galleggiamento", la cui attribuzione - secondo l'ARAN - sarebbe da effettuare **tenendo conto** non solo della retribuzione di posizione, ma anche della somma **della retribuzione di posizione e della sua maggiorazione per i servizi aggiuntivi**, con la motivazione che la maggiorazione farebbe parte integrante della retribuzione di posizione.

Per l'UNSCP non è così, poiché l'art. 41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 16/05/2001, tra le OO.SS. e l'ARAN, prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al segretario una maggiorazione della retribuzione di posizione secondo le condizioni, criteri e parametri da individuarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

Ed a tale proposito l'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali- Accordo 2 - siglato il 22/12/2003, tra le OO.SS. e l'Agenzia Nazionale, nel fissare le condizioni, i criteri e i parametri di cui sopra, ha stabilito che l'importo della maggiorazione non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Tra le condizioni soggettive, previste dalla norma appena richiamata, risultano indicati gli incarichi aggiuntivi per attività di carattere gestionale quando siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente.

Diversamente, l'art. 41, comma 5, dello stesso CCNL, prevede che *"gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa."*

Appare evidente, quindi, che la "ratio" dell'istituto sia quella di assicurare al segretario comunale la stessa retribuzione di posizione effettivamente erogata ai dirigenti all'interno dello stesso ente senza alcun riferimento agli incarichi aggiuntivi.

Da quanto precede appare evidente che l'istituto del cosiddetto galleggiamento (o compenso equitativo come sarebbe più corretto), di cui all'art. 41, comma 5 e quello della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 4, possono certamente coesistere in quanto si basano su presupposti diversi, quali, nel primo caso, la più elevata retribuzione di posizione di un dirigente all'interno dello stesso ente e, nel secondo caso quello dell'affidamento di incarichi ulteriori ed aggiuntivi di cui all'allegato

A dell'accordo del 22/12/2003. Ciò sta a significare che, nel caso di coesistenza dei due istituti, occorre innanzitutto verificare che al segretario sia stata prioritariamente assicurata la retribuzione di posizione più elevata all'interno dell'ente e successivamente su questa (retribuzione di posizione in godimento), nel caso gli vengano affidati incarichi aggiuntivi, trattandosi di ulteriore carico di lavoro, va calcolata l'eventuale retribuzione aggiuntiva.

Va precisato, inoltre, che questa è stata la volontà delle parti contrattuali (Agenzia Nazionale e OO.SS.) durante la trattativa per l'accordo decentrato. Non si comprende, quindi, come l'ARAN, che non ha partecipato all'accordo integrativo, possa dare una interpretazione diversa.

Bisogna difendere questo principio a tutti i costi. Ragione per cui, ove le amministrazioni insistessero nel rifiutare ai segretari le legittime spettanze, occorre mettere immediatamente in atto tutti i rimedi previsti dalla normativa in vigore (domanda al proprio ente, e in caso di rifiuto istanza al collegio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro ed eventualmente ricorso al giudice del lavoro).

Genova, 9 gennaio 2006

Carmelo CARLINO